

Vademecum per il Testimone nel processo civile

***10 regole da conoscere
per non sbagliare***

1) A ciascuno di noi può capitare di essere citato davanti al Giudice per rendere testimonianza di un fatto conosciuto. Può succedere anche a Te.

Devi allora sapere che:

- a) Rispondere è un dovere civico
- b) Non presentarsi è un illecito amministrativo
- c) Mentire è un reato sanzionato con la reclusione

ART. 256 del Codice di Procedura Civile

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. .

ART. 372 del Codice Penale

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità Giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2) L'intimazione a comparire notificata al testimone riporta sempre il riferimento al processo, l'Autorità Giudiziaria presso cui deve essere resa la testimonianza, nonché il luogo e l'ora dell'udienza. La citazione deve pervenire almeno 7 giorni prima dell'udienza a cui si deve comparire.

ART. 250, I° co., del Codice di Procedura Civile

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti [disp. att. 103, 104].

3) L'assenza senza giustificazione del citato a testimoniare è punita con una sanzione pecuniaria e può essere disposto l'accompagnamento coattivo del testimone ad una

successiva udienza da parte della Forza Pubblica (Carabinieri, Polizia di Stato etc.).

ART. 255, 1° co., del Codice di Procedura Civile

Se il testimone regolarmente intimato [disp. att. 104] non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.

4) Può capitare che, per un grave impedimento, non sia possibile presentarsi all'udienza: in questo caso è necessario informare, meglio se per iscritto, la cancelleria del Giudice o l'Avvocato che ha inviato la citazione e, all'udienza di rinvio che sarà disposta, si fornirà giustificazione della precedente assenza.

La preventiva comunicazione dell'impedimento eviterà la sanzione pecuniaria.

5) Il datore di lavoro deve consentire al proprio dipendente di presentarsi a testimoniare senza che vi siano conseguenze negative a causa dell'assenza; il lavoratore deve comunque dar prova di essere stato citato e di essersi presentato per testimoniare.

Al termine della testimonianza, o all'esito dell'udienza a cui si è comunque recato, il dipendente ha diritto di ottenere l'attestazione di presenza dalla competente cancelleria del Tribunale ove è stato citato.

6) Il testimone, prima di iniziare la deposizione sui fatti di

causa, dovrà dichiarare al Giudice il proprio nome, cognome, età e professione nonché i gli eventuali rapporti di parentela con le parti del processo ed ogni suo interesse all'esito della causa. Ogni dichiarazione non veritiera in merito costituirà una falsa testimonianza.

ART. 252, 1° co., del Codice di Procedura Civile

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

7) Il testimone pronuncia avanti al Giudice la seguente formula solenne: *“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”*.

Dopo la dichiarazione di impegno, il teste può pretendere che le domande gli siano rivolte con chiarezza e con riferimento a fatti specifici: se non ha compreso, prima di rispondere può chiedere che gli sia precisata la domanda.

Il teste ha diritto che gli venga riletto quanto verbalizzato nel corso della sua testimonianza e, se riscontra inesattezze nella verbalizzazione, può chiedere di specificare meglio le sue dichiarazioni.

ART. 256 del Codice di Procedura Civile

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.

8) Le domande sono poste dal Magistrato, anche su richiesta degli stessi avvocati che assistono le parti: si deve rispondere con completezza e rispetto.

ART. 253, I° e II° co., del Codice di Procedura Civile

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

9) Le risposte dovranno essere genuine e complete, senza divagazioni e reticenze.

Non si devono esprimere impressioni e giudizi personali, e si dovrà limitarsi a narrare i fatti e gli accadimenti di cui si è avuta diretta conoscenza. Qualora si riferisca un fatto che è stato raccontato da altri, si dovrà sempre citarne la provenienza.

Quando non si ricorda o non si è certi, lo si deve dire con chiarezza; dimenticare una circostanza o un particolare è possibile. Nessuno, infatti, è obbligato a riferire ciò che non ricorda.

10) Si commette il reato di falsa testimonianza non solo affermando il falso, ma anche negando il vero o tacendo, anche solo in parte, ciò che si conosce di quanto è domandato nel corso della deposizione.

Se vi sono contraddizioni fra le deposizioni rese da più testimoni, il Giudice può disporre che essi siano messi a confronto.

ART. 254 del Codice di Procedura Civile

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

Studio Consulenza Legale Tributaria e del Lavoro

Eraclea, 30020, via Fausta 52 – tel. 0421.232172
San Donà di Piave, 30027, via Jesolo 46 – tel. 0421.333010
Treviso, 30100, via San Pelajo 133/A
info@avvocati.venezia.it